

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore DI PIETRO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1998

Modifica degli articoli 100, 102-*bis* e 108 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – L'opinione pubblica è negativamente colpita dalle ripetute mancanze del numero legale che di frequente si verificano in Assemblea. Ciò viene imputato all'assenteismo dei parlamentari.

Questa critica non sempre coglie nel segno, poichè spesso avviene che i senatori adempiano alle loro funzioni in luoghi diversi dall'Assemblea e in contemporanea con le sedute di questa, come quando sono occupati, sempre in Senato, nei lavori di Commissione e Giunte o quando partecipano ad attività di organi bicamerali.

In questo caso i senatori, dunque, pur essendo anche fisicamente presenti nei luoghi in cui sono chiamati a svolgere la propria funzione, non concorrono a formare il numero legale.

Fermo restando che la norma che prescrive la presenza della maggioranza dei componenti di ciascuna Camera è fissata dalla Costituzione (articolo 64, comma terzo) e dunque non può essere modificata se non in sede di riforma costituzionale, c'è tuttavia un ampio spazio per intervenire nella identificazione di coloro i quali devono intendersi legalmente presenti ai fini del numero legale.

Il Regolamento già offre spunti in questa direzione. Non sono infatti computati per il *quorum* i senatori in congedo e in missione, quelli assenti perchè Ministri, quelli impegnati nei lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Sono comunque considerati presenti coloro che richiedano l'accertamento del numero legale o votazioni qualificate.

Sulla base di questi dati normativi e sulla scorta di esperienze di altri Parlamenti (Francia), si potrebbero considerare legalmente presenti anche i senatori che non si trovino materialmente in Aula, ma abbiano fatto constatare altrimenti la propria presenza. Ciò, naturalmente, implica che questa procedura si svolga attraverso precise modalità, suscettibili di puntuali controlli, indispensabili per impedire ogni possibile abuso.

Si propone pertanto di inserire dopo il comma 1 dell'articolo 108 del Regolamento un comma 1-*bis* del seguente tenore: «1-*bis*. Si considerano presenti coloro i quali abbiano apposto la propria firma sui registri tenuti in Aula, sotto la vigilanza dei senatori Segretari, secondo le modalità regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza».

La mancanza del numero legale si verifica spesso quando l'Assemblea deve votare emendamenti si spesa sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Nello spirito della norma (articolo 102-*bis*), la verifica del numero legale doveva essere l'indispensabile presupposto dell'approvazione di testi legislativi privi di copertura finanziaria. In pratica, essa è diventata lo strumento che anche il singolo senatore può intenzionalmente adoperare al solo scopo di far accertare (e mancare) il *quorum*. Vengono così sostanzialmente contraddette le norme che prevedono un numero minimo di senatori (dodici, quindici o venti) per richiedere l'accertamento del numero legale o le votazioni qualificate.

In questo stato di cose, la Commissione bilancio si trova spesso di fronte a un dilemma: o dà un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e così pone un intralcio al procedimento legislativo, o omette consapevolmente di considerare gli aspetti di copertura finanziaria, e in tal modo rischia di venir meno alla sua funzione istituzionale.

Si tratta, allora, di recuperare il senso originario della disposizione dell'articolo 102-*bis*, il che può avvenire in due maniere:

o limitando alla Commissione, al Governo e a un numero qualificato di senatori la facoltà di presentare emendamenti di spesa, ovvero stabilendo che il numero legale è necessario non per la votazione, ma per l'approvazione degli emendamenti privi di adeguata copertura finanziaria.

Analoghe cautele non sembrano invece necessarie per il voto degli articoli dei disegni di legge e dei disegni di legge nel loro complesso, perchè l'esperienza dimostra che si tratta di eventualità rarissime.

Si presenta pertanto la seguente proposta tendente a sostituire l'articolo 102-*bis* con il seguente:

«Art. 102-*bis*. - (*Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente*). - 1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate possono essere presentati dalla Commissione, dal Governo o da dodici senatori.

2. Sul contenuto dell'emendamento decide inappellabilmente il Presidente, sentita, ove lo creda, la 5ª Commissione permanente.

3. Quando sugli emendamenti di cui al comma 1 la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. I senatori che hanno sottoscritto l'emendamento sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione».

Infine, è facile osservare che i lavori dell'Assemblea costituiscono talvolta una prolissa ripetizione di quelli della Commissione in sede referente.

Un Parlamento moderno deve tendere a valorizzare l'istruttoria legislativa in Commissione, anche nello spirito dell'Istruzione emana dai Presidenti delle due Camere nel gennaio 1997.

Ha dato sinora buona prova la disciplina regolamentare della sessione di bilancio. Questa prevede che gli emendamenti si concentrino nelle Commissioni, in Aula posso-

no essere ripresentati solo gli emendamenti già esaminati e respinti in Commissione ovvero presentati emendamenti relativi a parti modificate dalla Commissione stessa.

Si tratta ora di estendere tale norma al procedimento legislativo ordinario.

Si presenta pertanto la seguente proposta tendente ad inserire dopo il comma 2 dell'articolo 100 i seguenti commi:

«2-*bis*. Possono essere presentati in Assemblea gli emendamenti respinti in Com-

missione. È inoltre facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione o già approvate dall'Assemblea.

2-*ter*. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari».

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Possono essere presentati in Assemblea gli emendamenti respinti in Commissione. È inoltre facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione o già approvate dall'Assemblea.

2-ter. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari».

Art. 2.

1. L'articolo 102-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 102-*bis*. - (*Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente*). - 1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate possono essere presentati dalla Commissione, dal Governo o da dodici senatori.

2. Sul contenuto dell'emendamento decide inappellabilmente il Presidente, sentita, ove lo creda, la 5^a Commissione permanente.

3. Quando sugli emendamenti di cui al comma 1 la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. I senatori che hanno sottoscritto l'emendamento

sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione».

Art. 3.

1. All'articolo 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Si considerano presenti coloro i quali abbiano apposto la propria firma sui registri tenuti in Aula, sotto la vigilanza dei senatori Segretari, secondo le modalità regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza».

